



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2018/M/04889</b> Del: <b>19/06/2018</b> Esecutiva da: <b>19/06/2018</b> Proponente: <b>Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Posizione Organizzativa (P.O.) Z.T.L., Aree Pedonali e Autorizzazioni</b>
---

### OGGETTO:

ODRG - FOCHI DI SAN GIOVANNI 2018

### IL DIRIGENTE

Vista la nota del **Presidente della SOCIETÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA** con la quale, in occasione della ricorrenza del **Santo Patrono della Città**, il giorno 24 giugno p.v. avrà luogo uno spettacolo pirotecnico nel Piazzale Michelangelo e pertanto viene richiesta opportuna disciplina del traffico veicolare e pedonale;

Visto il parere favorevole allo svolgersi dell'evento da parte della Direzione Ufficio del Sindaco, Servizio Eventi e Relazioni Internazionali;

Viste le risultanze della riunione tecnica tenutesi in data 16 maggio 2018 presso Palazzo Vecchio – Direzione Ufficio del Sindaco;

Viste le risultanze della conferenza di servizi tenutasi in data 24 maggio 2018 presso Palazzo Vecchio – Sala degli Otto;

Tenuto conto delle decisioni prese durante il CPOSP in Prefettura in data 13 giugno 2018;

Visto come negli scorsi anni siano stati adottati in proposito, per ragioni di pubblica sicurezza e di pubblica incolumità, provvedimenti di traffico riguardanti l'inibizione al transito dei veicoli e pedonale nelle strade circostanti il punto in cui avverrà lo spettacolo pirotecnico;

Ritenuta valida, sulla scorta della passata esperienza, l'adozione di tali provvedimenti di traffico;

Rilevato che la sosta degli autoveicoli nelle strade o tratti di esse ove la sosta sia vietata con la presente ordinanza costituisce grave intralcio e pericolo per la circolazione stradale;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

### ORDINA

- 1) che **dalle ore 08.00 del giorno 23 GIUGNO alle ore 04.00 del 25 GIUGNO 2018** e, comunque, fino al termine della manifestazione, sia adottato il seguente provvedimento in materia di circolazione veicolare:
  - 1.1) **P.LE MICHELANGELO** *su tutta l'area:*  
**REVOCA** della vigente normativa sulle soste;  
  
**ISTITUZIONE del divieto di sosta** con rimozione forzata a tutti i veicoli;
  - 1.2) **PIAZZA POGGI** *area di sosta tra Torre S. Niccolo' e l.no Cellini:*  
**REVOCA** della vigente normativa sulle soste;  
  
**ISTITUZIONE del divieto di sosta** con rimozione forzata a tutti i veicoli;
  - 1.3) **L.NO ZECCA VECCHIA** *lato edifici, da Piazza Piave per m 30 in direzione via delle Casine:*  
**REVOCA** della vigente normativa sulle soste;  
  
**ISTITUZIONE del divieto di sosta** con rimozione forzata a tutti i veicoli;
- 2) che **dalle ore 23.00 del giorno 23 GIUGNO alle ore 04.00 del 25 GIUGNO 2018** e, comunque, fino al termine della manifestazione, sia adottato il seguente provvedimento in materia di circolazione veicolare:
  - 2.1) **VIALE POGGI** *da Via dei Bastioni al Piazzale Michelangelo, comprese le rampe pedonali di accesso al Piazzale Michelangelo:*  
**ISTITUZIONE dei divieti di transito veicolare e pedonale;**  
**ISTITUZIONE del divieto di sosta** con rimozione forzata a tutti i veicoli;  
**IN DEROGA** transito consentito ai residenti;
  - 2.2) **PIAZZALE MICHELANGELO** *su tutta l'area normalmente destinata a parcheggio (ad esclusione delle direttrici che uniscono il Viale Michelangelo al Viale Galilei:*  
**ISTITUZIONE del divieto di transito veicolare** mediante apposizione di idonee barriere di delimitazione;
- 3) che **con decorrenza dalle ore 08.00 del giorno 24 GIUGNO e fino alle ore 04.00 del 25 GIUGNO 2018** e, comunque, fino al termine della manifestazione, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare:
  - 3.1) **PIAZZA PIAVE** *intera area:*

L.NO ZECCA VECCHIA

ambo i lati:

VIA DELLE CASINE

tratto Zecca Vecchia – via Tripoli ambo i lati:

VIA DELLE CASINE

tratto compreso tra via Tripoli ed il n°4r escluso, ambo i lati:

VIA TRIPOLI

intero tratto ambo i lati:

PIAZZA CAVALLEGGERI

intera area:

VOLTA DEI TINTORI

intero tratto (rimozione parapedonali):

LUNGARNO DELLE GRAZIE

lato Arno, tratto compreso tra ponte alle Grazie e Volta Tintori:

L.NO SERRISTORI

intero tratto:

PIAZZA DEMIDOFF

ambo i lati dei due tratti di collegamento tra via dei Renai e L.no Serristori:

VIA SAN NICCOLO'

tratto Via San Miniato – p.za Poggi, ambo i lati:

VIA GIARDINO SERRISTORI

tutta, ambo i lati:

VIA LUPO

intero tratto ambo i lati:

PIAZZA POGGI

intera area:

L.NO CELLINI

lato edifici da Piazza Poggi all'intersezione con via della Fornace:

**REVOCA della vigente normativa sulle soste;**

**ISTITUZIONE del divieto di sosta** con rimozione forzata a tutti i veicoli;

3.2) LUNGARNO PECORI GIRALDI lato Arno, su tutta l'area normalmente adibita alla sosta dei Bus Turistici:

**REVOCA** dell'attuale normativa sulle soste;

**ISTITUZIONE del divieto di sosta** con rimozione forzata a tutti i veicoli;

L'area interessata dalle occupazioni autorizzate dalla Direzione Attività Economiche, dovrà essere transennata ed adeguatamente segnalata;

3.3) LUNGARNO DEL TEMPIO lato giardini, sul fronte compreso tra Via Piagentina, per ml. 25 in direzione di Via del Campofiore:

**REVOCA** dell'attuale normativa sulle soste;

**ISTITUZIONE del divieto di sosta** con rimozione forzata a tutti i veicoli;

L'area interessata dalle occupazioni autorizzate dalla Direzione Attività Economiche dovrà essere transennata e adeguatamente segnalata;

- 4) che con decorrenza dalle ore 13,30 alle ore 20,00 del giorno 24 GIUGNO 2018 e dalle ore 00.00 alle ore 04.00 del 25 GIUGNO 2018 e, comunque, fino al termine della manifestazione, sia adottato il seguente provvedimento in materia di circolazione veicolare:

**VIA TRIPOLI**

*tratto compreso tra Via delle Casine e Piazza Cavalleggeri:*

**REVOCA dell'attuale senso unico di marcia**

**ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA**  
all'intersezione con via delle Casine istituzione di Strada senza sfondo dal lato di Piazza Cavalleggeri;

- 5) che con decorrenza dalle ore 13,30 del 24 GIUGNO e fino alle ore 04.00 del 25 GIUGNO 2018 e, comunque, fino al termine della manifestazione, sia adottato il seguente provvedimento in materia di circolazione veicolare:

- 5.1) **LUNGARNO DELLE GRAZIE** *intero tratto:*

**LUNGARNO ZECCA VECCHIA** *intero tratto:*

**VIA DELLE CASINE**

*tratto Zecca Vecchia - Tripoli*

**P.ZA CAVALLEGGERI**

*intera area:*

**ISTITUZIONE del divieto di transito veicolare**, eccetto, in l.no alle Grazie, bus in servizio per la manifestazione del calcio storico .

Particolare attenzione dovrà essere tenuta riguardo il rispetto del divieto di sosta sull'area di intersezione p.za Cavalleggeri – l.no alle Grazie per permettere l'agevole manovra di svolta ai bus in servizio Calcio Storico, provenienti da quest'ultimo, diretti in via Corso dei Tintori

- 5.2) **LUNGARNO DIAZ** *tratto da Piazza Mentana Piazza de' Giudici:*

**PIAZZA GIUDICI**

**LUNGARNO ANNA MARIA LUISA DE' MEDICI**

**LUNGARNO ARCHIBUSIERI**

**VIA DEI BENCI**

**REVOCA** delle attuali discipline di corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto;

**DISATTIVAZIONE delle porte telematiche** di controllo degli accessi di **LUNGARNO DIAZ-MENTANA e VIA DE' BENCI** (quest'ultima già interessata da provvedimento per calcio storico);

- 6) che **con decorrenza dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del giorno 24 GIUGNO 2018** e, comunque, fino al termine della manifestazione, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare:
- 6.1) **VIALE MICHELANGELO** **chiusura al transito veicolare**, eccetto mezzi di soccorso, A.T.A.F. e Taxi fino a Via Pietro Tacca;
- 6.2) **VIA MARSUPPINI** **chiusura al transito veicolare**, nel tratto compreso tra Via di Ricorboli ed il Viale Michelangelo;
- 6.3) **PIAZZALE MICHELANGELO** **chiusura al transito veicolare e pedonale**, compresi gli accessi che portano al “Bar La Loggia e Chalet Galassi e Cappelli”;
- 6.4) **VIALE GALILEO** **chiusura al transito veicolare** nel tratto compreso tra il Piazzale Galileo ed il Piazzale Michelangelo (escluso frontisti con direzione Giramontino);
- 6.5) **VIA DEI BASTIONI** **chiusura al transito veicolare**;
- 6.6) **VIA MONTE alle CROCI** **chiusura al traffico veicolare**;
- 6.7) **VIA S. MINIATO** *nel tratto pedonalizzato:*  
**transito consentito (apertura catene)**;
- 6.8) **VIA S. NICCOLÒ** *nel tratto Olmo-S. Miniato:*  
**transito consentito (apertura catene)**;
- 6.9) **LUNGARNO SERRISTORI** **chiusura al transito veicolare**;
- 6.10) **PIAZZA POGGI:** **chiusura al transito veicolare**;
- 6.11) **VIA LUPO:** **chiusura al transito veicolare**;
- 6.12) **VIA SAN NICCOLO’:** *tratto San Miniato - Poggi*

**chiusura al transito veicolare;**

6.13) **VIA GIARDINO SERRISTORI:** **chiusura al transito veicolare;**

6.14) **LUNGARNO CELLINI** *intero tratto*

**chiusura al transito veicolare;**

*lato Arno, dal fronte del nc 7 all'intersezione con via della Fornace*

**in deroga all'attuale divieto di sosta, fermata consentita ai mezzi della Protezione Civile**

6.15) **PONTE ALLE GRAZIE** **chiusura al transito veicolare:**

6.16) **BORGO SANTA CROCE** **chiusura al transito veicolare:**

6.17) **VIA MAGLIABECHI** **chiusura al transito veicolare:**

6.18) **PIAZZA MENTANA** *all'intersezione con l.no Diaz*

**ISTITUZIONE** dell'obbligo di svolta a destra verso Ponte Vecchio;

6.19) **PIAZZA DEI MOZZI** *tratto compreso tra l.no Serristori e via dei Renai:*

**REVOCA** dell'attuale senso unico di marcia;  
**ISTITUZIONE** del doppio senso di marcia;

6.20) **VIA DEI RENAI** *nel tratto compreso tra Piazza dei Mozzi e Piazza Demidoff:*

**REVOCA** dell'attuale senso unico di marcia;  
**ISTITUZIONE** del senso unico di marcia con direzione Mozzi / Demidoff;

6.21) **VIA TRIPOLI** *intero tratto*

**chiusura al transito veicolare;**

6.22) **VIA DELLE CASINE** *tratto compreso tra via Tripoli e via S. Giuseppe*

## **chiusura al transito veicolare;**

**IN DEROGA ai divieti suddetti è consentita la viabilità alle auto con contrassegno della società di San Giovanni Battista a condizioni che le medesime non circolino durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico.**

**Nelle aree interessate dalle occupazioni, dovrà comunque essere sempre garantita una transitabilità per i mezzi di soccorso e polizia, che non potrà essere inferiore a ml. 3,50.**

**In caso di necessità la Polizia Stradale (art. 12 D. Lgs 285/1992) potrà adottare ogni provvedimento utile allo svolgimento della manifestazione o per facilitare il traffico.**

Nel caso in cui il provvedimento interessi le AREE CON INTERSEZIONI SEMAFORIZZATE o in prossimità di queste, è sempre disposto l'adeguamento dell'impianto semaforico, previ accordi preventivi obbligatori con la ditta S.I.L.FI. incaricata dal Comune di Firenze della manutenzione e funzionamento degli impianti semaforici.

**La segnaletica stradale della presente determina sarà a cura della Ditta SAS – Servizi Alla Strada S.p.A.**

La segnaletica dovrà essere collocata sia nelle strade oggetto del presente provvedimento che in quelle limitrofe, per qualsiasi motivo coinvolte dallo stesso.

I segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, dovranno essere rimossi od oscurati e successivamente ricollocati, a cura e spese del richiedente.

Si precisa che tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, compresa quella di preavviso (con l'indicazione di eventuali percorsi alternativi da collocare con congruo anticipo su tutte le direttrici di accesso all'area interdetta), dovrà essere collocata sotto la diretta responsabilità del richiedente il quale dovrà garantirne la custodia e il mantenimento in efficienza, per tutta la durata della manifestazione, fino al completo ripristino della stato iniziale dei luoghi.

Dovrà essere provveduto inoltre, a cura e spese del richiedente, alla transennatura ed alla tutela dei monumenti e ogni altra opera di interesse artistico, nelle zone interessate alla manifestazione.

Nel caso di divieto di sosta, i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione coatta) e le targhe esplicative indicanti l'orario e la data di inizio del divieto stesso dovranno essere collocate prima della decorrenza del provvedimento – continuativamente – in modo tale da comprendere almeno 48 ore. Dell'avvenuta collocazione deve essere data immediata comunicazione alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per il territorio.

Nel caso di provvedimenti di divieto di transito è fatto carico al richiedente di comunicare in maniera efficace (di cui deve all'occorrenza dare atto) e con congruo anticipo, il provvedimento ai frontisti /residenti e titolari di passi carrabili.

Nel caso di impiego di mezzi operativi per l'allestimento/disallestimento della manifestazione (quali autogru, autoscale, cestelli aerei ecc.), tutta l'area interessata dalle operazioni dovrà essere preclusa al transito di qualsiasi utente della strada e messa in sicurezza con tutti i dispositivi e gli accorgimenti che il responsabile della sicurezza riterrà opportuno adottare.

Tutti gli accessi pedonali esistenti sulla pubblica via dovranno essere garantiti e rimanere utilizzabili, in sicurezza, senza interruzione alcuna. Il richiedente dovrà aver cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari (percorsi protetti ecc.).

Nel caso di occupazione di pista ciclabile, dovranno essere individuati e realizzati idonei percorsi alternativi protetti per consentire il transito dei ciclisti in sicurezza.

Il richiedente non potrà spostare in alcun modo cassonetti dei rifiuti senza la preventiva autorizzazione della società Quadrifoglio S.p.A., che dovrà essere richiesta, a cura dell'interessato, almeno 15 giorni prima dell'evento.

I responsabili dovranno provvedere a loro cura e spese all'immediata pulizia di eventuali tracce di sporco, di qualsiasi natura, in maniera da riportare le strade ad un perfetto stato di pulizia.

Il richiedente non potrà spostare stalli di sosta per disabili (sia generici che assegnati) senza la preventiva autorizzazione.

La presente ordinanza si riferisce a provvedimenti di viabilità e non costituisce autorizzazione ad occupazioni di suolo pubblico sulle strade per le quali, come indicato dall'art. 20 del D.L. 30/04/1992 n. 285, deve essere preventivamente rilasciata la prescritta concessione (Ufficio Occupazione Suolo Pubblico - Direzione Attività Economiche).

Lo svolgimento della suddetta manifestazione è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni impartite in fase istruttoria dai vari enti preposti, ciascuno per la propria competenza.

Lo svolgimento della suddetta manifestazione è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni impartite in fase istruttoria dai vari Enti preposti, ciascuno per la propria competenza.

La presente ordinanza, sotto la responsabilità del richiedente, deve essere verificata in tutte le sue componenti prima dell'attuazione. In particolare nel caso di situazioni e contesti oggettivi che arrechino pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale, la stessa non dovrà essere attuata.

Ogni responsabilità civile e/o penale per la mancata osservanza delle norme sopra indicate sarà a carico del richiedente.

I veicoli lasciati in sosta, costituendo grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, verranno rimossi a mezzo carro attrezzi e trasportati alla depositaria comunale.

Gli agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati dall'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

Firenze, lì 19/06/2018

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Proponente  
Alessandro Ceoloni

